

ALLEGATO A

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI NON VEDENTI
IPOVEDENTI E DISABILI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

-- acronimo **A.Vo.N.I.D. ONLUS** --

ARTICOLO 1 È costituita con sede in Reggio Calabria, alla
Via Filippini n.4, presso la sede sociale dell'ANPVI
O.N.L.U.S., **l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI NON VEDENTI**

IPOVEDENTI E DISABILI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- **ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**, il

cui acronimo è **A.VO.N.I.D. O.N.L.U.S.**, in seguito
denominata Associazione.

L'Associazione è democratica, non ha fini di lucro ed ha
durata illimitata.

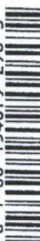
ARTICOLO 2 L'Associazione svolge attività a favore dei
ciechi ipovedenti e altri disabili, fanciulli,
adolescenti, giovani, adulti, anziani e le loro famiglie.

Le attività e le iniziative in favore dei minorati visivi
sono svolte dai soci e da altri soggetti con
partecipazione personale, spontanea e gratuita, secondo
quanto disposto dall' art 2 della legge 266/1991.

ARTICOLO 3 L' Associazione svolge la propria attività in
stretto contatto e collaborazione con l'ANPVI ONLUS,
operando presso le sede provinciale della stessa;
fornisce risorse economiche e materiali all'ANPVI ONLUS

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
QUATTORDICI/62
€14,62
00021117 QUATTORDICI/62
00022541 03/03/2008 11:33:11
0001-00009 036A5F12E284
IDENTIFICATIVO : 01061546792983

0 1 06 154679 298 3



quale contributo alla sua attività sociale e all'organizzazione .

ARTICOLO 4 L'Associazione, pur mantenendo la propria completa autonomia finanziaria, patrimoniale ed organizzativa, aderisce alla Federazione delle Associazioni di Volontari Non Vedenti Ipovedenti e Disabili FIVONID alla quale conferisce i poteri di coordinamento, vigilanza e controllo secondo quanto stabilito dallo Statuto della federazione medesima.

ARTICOLO 5 Sono Soci dell'associazione:

- i fondatori
- le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci.

ARTICOLO 6 I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del

presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

ARTICOLO 8 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di Marzo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non

comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ARTICOLO 9 Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ARTICOLO 10 L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 L'assemblea in prima convocazione delibera

validamente con la presenza della maggioranza dei soci;
in seconda convocazione delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. È ammesso il
voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto;
ogni socio non può ricevere più di una delega. Per le
modifiche statutarie è necessaria la presenza della
maggioranza dei soci anche per la seconda convocazione.
Per lo scioglimento dell' Associazione è necessario il
voto della maggioranza dei soci iscritti.

ARTICOLO 12 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque
membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il
Consiglio Direttivo resta in carica per 4 anni e i suoi
componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per
lo svolgimento dell'attività sociale e per il
raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le
materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a
maggioranza con la presenza di almeno la metà dei
componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del
Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via
continuativa al Presidente.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MACCA DA BOLLO
€14,62
00021337
0002540
0001-00009
03/03/2008 11:13:26
124967864492528
IDENTIFICATIVO : 01061546782934
0 1 06 154679 299 4

Presidente, nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ARTICOLO 13 Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con la maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma anche per gli atti contabili e bancari spettano al Presidente e in sua vece al Vice Presidente.

ARTICOLO 15 Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ARTICOLO 16 Oltre al presente statuto sociale si

applicano:

a) il regolamento generale approvato dal Consiglio

Direttivo;

b) Il decreto legislativo 460/97 ed in particolare le seguenti disposizioni:

1) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

2) il divieto di svolgere attività diverse a quelle menzionate alla lettera ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

3) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

4) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

5) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non

lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

6) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

7) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

8) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed in generale tutte le disposizioni della legislazione nazionale e comunitaria che regolano la materia.